PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 70 (Capitolato Allegato F)

Gli oggetti mobili, come macchine di locomozione, carri, vagoni, vetture d'ogni specie, mobili della stazione, combustibili, provviste, ed in generale tutti quelli non cadenti in proprieta' del Governo, come e' dichiarato nell'art. 208 della legge 20 novembre 1859, saranno, purche' riconosciuti servibili all'esercizio ed alla manutenzione della strada, rilevati dal Governo a prezzo d'estimo e pagati nei tre mesi successivi alla consegna.

L'obbligo di acquistare il combustibile, olii, legname ed altri materiali ed approvvigionamenti che si trovassero nei magazzini del concessionario, sara' limitato pero' alla quantita' che si riconoscera' sufficiente all'esercizio ed alla manutenzione della strada per mesi dodici.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-70/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it